FONDO PENSIONE
PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE
DEL GRUPPO UniCredit

n.ro iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione – I sezione speciale: 1101

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 27 luglio 2026

Il presente Regolamento dà attuazione all'art.9 dello Statuto del Fondo e definisce le modalità di attivazione nella Sezione a Contribuzione del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (di seguito "Fondo") di posizioni previdenziali in favore di persone fiscalmente a carico degli Iscritti così come statutariamente individuati.

Art. 1 – Definizione di "familiare fiscalmente a carico"

1 I familiari fiscalmente a carico sono quelli definiti dall'art.12 del testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D. Pr. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni; **devono disporre di un reddito complessivo annuo non superiore alla misura indicata, tempo per tempo, nel Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR).**

2 Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- i figli, compresi quelli naturali e riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall'iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Art. 2 – Attivazione della posizione

1 Posto che la condizione di familiare fiscalmente a carico dell'iscritto deve sussistere all'atto della relativa richiesta, la posizione attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto ed è destinataria di tutte le previsioni statutarie in quanto compatibili. **La predetta forma di adesione non comporta tuttavia l'assunzione della qualifica di Iscritto al Fondo ai sensi del 2° comma lettera hh) dell'art.1 dello Statuto da parte del familiare fiscalmente a carico.**

2 Per richiedere l'attivazione il familiare fiscalmente a carico deve compilare ed inviare, firmato anche dall'iscritto, l'apposito "MODULO DI ADESIONE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO", disponibile sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu nella sezione Modulistica, al seguente indirizzo: Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, Via Giovanni Battista Pirelli 5, 20124 Milano, anticipandone copia tramite posta elettronica all'indirizzo pensionfunds@unicredit.eu.
Nel caso di persona minorenne o sottoposta a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore che ne esercita la potestà o dal tutore.

3 Al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva - sottoscritta dall'iscritto del Fondo - da cui risulti la qualifica di familiare fiscalmente a carico (All. 1) anch'essa disponibile sul sito web del Fondo.

Art. 3 – Contribuzione e modalità di versamento

1 All'atto della richiesta è obbligatorio versare un contributo iniziale che deve essere di importo non inferiore a 200,00 (duecento) euro, mentre gli eventuali successivi versamenti non dovranno essere inferiori a 100,00 euro.

2 I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT74W0330701719000000026131
Intestato a: Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit
presso BANCA SGSS SPA – MILANO
Nella causale di versamento dovrà essere riportata **obbligatoriamente** la dicitura "SOGFISC" seguita dal codice fiscale, cognome e nome del soggetto fiscalmente a carico.
L'utilizzo di causali non corrette e/o differenti da quella richiesta comporta la non riconoscibilità del versamento e l'impossibilità di provvedere all'investimento secondo quanto riportato nell'art. 4.
Copia del primo bonifico dovrà essere allegata al resto della documentazione da inviare al Fondo entro dieci giorni dalla data del versamento.

3 La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dello Statuto (c.d. contribuzione da abbuoni).

Art. 4 – Investimento dei contributi

1 Il Fondo procederà all'investimento dei contributi solo a seguito della verifica del corretto accredito delle somme sul conto corrente intestato al Fondo.

2 All'atto della richiesta di attivazione, il richiedente dovrà altresì precisare (compilando l'apposita voce inclusa nel modulo della domanda di attivazione) la/le linea/e di investimento nella/e quale/i debbano essere investiti i contributi relativi al familiare a carico. In assenza di tale manifestazione di volontà, la scelta sarà considerata come effettuata interamente a favore del comparto finanziario "3 anni". La modifica della/e linea/e di investimento sulle quali allocare le contribuzioni deve avvenire secondo le modalità e i tempi di comunicazione previsti dagli artt. 5 e 6 del regolamento "multicomparto".

Art. 5 – Anticipazioni

1 Sulla posizione aperta ai sensi degli articoli che precedono possono essere richieste anticipazioni alle condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto e con le modalità stabilite dal "Regolamento per la concessione di anticipazioni agli iscritti", unicamente dal familiare fiscalmente a carico ovvero dal soggetto che – individuato in base all'applicazione delle disposizioni di legge in materia di capacità di agire – può agire in nome e per conto dello stesso.

Articolo 6 – Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, dello Statuto, il Fondo fornisce all'aderente familiare fiscalmente a carico le informazioni relative alla posizione individuale maturata e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 – Perdita dei requisiti di partecipazione dell'iscritto"

1 La cessazione della partecipazione al Fondo dell'iscritto comporta a scelta del familiare fiscalmente a carico, alternativamente:
   a) il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare così come previsto dall'art. 23 dello Statuto;
   b) il mantenimento della posizione presso il Fondo con facoltà di versare ulteriori contribuzioni.

Art. 8 – Perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico

1 Nel caso in cui il familiare perda la condizione di soggetto fiscalmente a carico, l'iscritto è tenuto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a darne tempestiva comunicazione al Fondo.

2 Il venire meno della condizione di familiare fiscalmente a carico comporta, a scelta del soggetto interessato, alternativamente:
   a) il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare così come previsto dall'art. 23 dello Statuto;
   b) il mantenimento della posizione presso il Fondo con facoltà di versare ulteriori contribuzioni.

Art. 9 – Documentazione fiscale

1 Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale queste persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito di euro 5.300.

2 Il Fondo provvederà annualmente, entro i termini di legge, a trasmettere una certificazione, relativa alla posizione accesa in favore del familiare fiscalmente a carico, idonea a consentire all'iscritto, in sede di denuncia annuale dei propri redditi, di ottenere i benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento.

3 Se l'ammontare dei versamenti complessivi annui supera il limite di deducibilità annuale fissato dalla legge – attualmente 5.300 euro - la parte eccedente, dovrà essere comunicata al Fondo per evitare l'assoggettamento ad imposizione fiscale al momento della prestazione previdenziale.

Art. 10 – Rinvio

1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statutarie del Fondo nonché alla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.